

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

Dubium sapientiae initium
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA
"COSTANTINIANA"

XXVI
ORIENTE E OCCIDENTE
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2023
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.it

info@alienoeditrice.net

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

ELENA PEZZATO HECK
Università di Bologna

LA DESTINAZIONE DEI LUCRI NUZIALI
MORTIS CAUSA SECONDO NOV. VAL. 35.8-9
E IL LIBRO SIRO-ROMANO DI DIRITTO:
UN DIALOGO TRA OCCIDENTE E ORIENTE?

1. *Introduzione*

In più occasioni, nella letteratura romanistica, si è evidenziata la somiglianza tra una *lex* di Valentiniano III (in specie Nov. Val. 35.8-9) e una costituzione di Leone I – andata perduta e di cui offre testimonianza il Libro siro-romano di diritto (d'ora innanzi LSR) – in materia di destinazione dei lucri nuziali¹. Secondo alcuni autori, in particolare, la

¹ In tal senso, v. L. ANNÉ, *Les rites des fiançailles et la donation pour cause de mariage sous le bas-empire*, Louvain 1941, 382-383, che definisce le due leggi come «normes identiques», nonché A.S. SCARCELLA, *Il regime pattizio dei lucri vedovili nel diritto giustiniano*, in *Labeo*, 39, 1993, 368-371 ed EAD., *La legislazione di Leone. I*, Milano 1997, 108-110 nt. 127, la quale parla di «disposizioni analoghe» e di un «regime analogo». W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III. Kommentar*, Wien 2002, 175, rilevano con sicurezza una «inhaltliche Paralleltät» (v. anche 85-86) ed estendono il discorso anche a Nov. Val. 35.10, che tuttavia non riguarda dote e donazione nuziale e non ha alcun preciso riscontro nel LSR. V., da ultima, F. GALGANO, *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Napoli 2019², 98 nt. 215, secondo la quale tra le due normative «il contenuto è puntuale». Diversamente P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il V secolo*, in *SDHI*, 48, 1982, 62-63 (= ID., *Studi di diritto romano. II*, Padova 1985, 247), che riscontra soltanto un'analogia negli «intenti di riforma e di semplificazione». Sul punto, v. anche quanto già detto in E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna 2022, 107, dove mi ero già limitata a parlare di «regimi simili».

disposizione leonina riprenderebbe direttamente la normativa di Valentiniano III e ciò rivestirebbe fondamentale importanza per la storia dei rapporti giuridici tra *pars Orientis* e *pars Occidentis*, rappresentando l'unico esempio di una costituzione occidentale recepita in Oriente dopo la promulgazione del Codice teodosiano².

È noto, infatti, che nessuna delle *leges* emesse in Occidente dopo il 438 sia giunta all'altra parte dell'impero e nessuna di queste sia contenuta all'interno del Codice di Giustiniano. Al 1° ottobre del 447, invece, risale la Nov. 2.1 di Teodosio II³, con cui l'imperatore inviò un gruppo di *constitutiones* emanate dopo la promulgazione del Codice teodosiano e di cui chiedeva il recepimento – secondo il meccanismo previsto in Nov. Th. 1.5⁴ – anche nell'altra parte dell'Impero. Di que-

² Così, in specie, W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 85-86, 175-176. P. VOGLI, *Il diritto ereditario* cit., 63 nt. 206 (= ID., *Studi. II* cit., 247 nt. 206) nega una derivazione della legge di Leone da quella di Valentiniano, ma comunque ammette che in Oriente si possa aver avuto notizia della norma occidentale. Nello stesso senso anche A.S. SCARCELLA, *Il regime pattizio* cit., 370 nt. 15, la quale sottolinea il fatto che, spesso, l'imperatore regnante su una *pars imperii* dimostrava di conoscere una legge emessa nell'altra parte. La dottrina più risalente, invece, sul punto ha escluso ogni possibile forma di comunicazione tra le due *partes imperii*: così F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura della donatio propter nuptias*, Bologna 1892, 32 (= ID., *Scritti di storia del diritto privato italiano. I*, a cura di G. ERMINI, Bologna 1931, 144), il quale rigetta l'idea che la Novella di Valentiniano III fosse nota in Oriente (ma non sembra neppure conoscere la testimonianza del LSR). Lo segue G. SCHERILLO, *Studi sulla donazione nuziale*, in *RSDI*, 3.1, 1930, 75 (= ID., *Scritti giuridici. II.1, Studi di diritto romano*, Bologna 1995, 52), il quale evidenzia però come il riferimento al '*pretium pudicitiae*' presente in Nov. Val. 35.8 sia di derivazione orientale (l'affinità sarebbe con PSI. IX 1075, fonte edita e analizzata dallo stesso autore in *Un papiro del V. sec. (PSI 1075) in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *RIL*, ser. II, 62, 1929, 276-280).

³ Cfr. Nov. Th. 2: Domino Valent(iniano) inclito victori ac triumphatori semper Augusto filio Theod(osius) p(er)p(etuus) A(ugustus) pater. [...]. 1. *Quia igitur diversis emergentibus causis per hoc transacti temporis intervallum ferri leges alias emergentium rerum necessitas persuasit, quae, nobis perpetua rerum publicarum occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium duximus eas nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis sollemniter innotescant earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari.* [...]. Dat. kal. Oct. Constantinopoli Ardabure V. C. cons. et qui fuerit nuntiatus.

⁴ Cfr. Nov. Th. 1: Imp(p)er. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o Orientis. [...]. 5. *His adicimus nullam constitutionem in*

sto “pacchetto di leggi”, invero, così come di successive costituzioni inviate dall’Occidente all’Oriente – già il Krüger lo faceva notare⁵ – non vi sarebbe traccia alcuna. In seguito, una sola costituzione venne inviata dall’imperatore della *pars Orientis* e recepita nella *pars Occidentis* (Nov. Anthem. 2 [a. 468])⁶.

Mi sembra, dunque, che il confronto tra la legge di Valentiniano III e quella di Leone I – e più in generale tra la normativa occidentale e orientale in materia – possa risultare utile, oltre che sotto un profilo dogmatico, anche in merito al difficile dibattito sui rapporti tra Occidente e Oriente, almeno per quel che attiene ai decenni che qui vengono in considerazione⁷.

posterum velut latam in partibus Occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae p(er)p(etuo) Augusto Valentiniano posse proferrì vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimeatur. [...]. Dat. XV kal. Mart. Constantinopoli D. N. Theod(osio) A. XVI cons. et qui fuerit nuntiatus.

⁵ Cfr. P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912 (rist. Goldbach 2000²), 331-332.

⁶ Su Nov. Anthem. 2, v. in specie A. GAUDENZI, *Sui rapporti tra l’Italia e l’impero d’Oriente fra gli anni 476 e 554 d.C.*, Bologna 1888, 138-139 e, più di recente, M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III. I. Fonti*, Padova 1988, 103-105.

⁷ Sui complessi rapporti tra le due *partes imperii*, di cui basti ricordare gli imprescindibili studi di J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 2, Milano 1954, 319 ss. (= ID., *Études de droit romain. I. Sources et théorie générale du droit*, Napoli 1979, 131 ss.) e M.A. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra “occidente ed oriente” nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *RIL*, 87, 1954, 329 ss. (pubblicato anche come estratto autonomo con la medesima impaginazione: s.l., s.d.), rinvio, anche per una completa ricognizione bibliografica, ai più recenti contributi di P. LEPORE, *Un problema ancora aperto: i rapporti tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, in *SDHI*, 66, 2000, 343 ss. (= ID., *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, 9-101); G. DE BONFILS, *Commune imperium divisio tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes Imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 107 ss.; F. PERGAMI, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, 4, a cura di C. RUSSO RUGGERI, Milano 2010, 527 ss. (= ID., *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 471 ss.).

2. *La Nov. 35.8-9 di Valentiniano III*

Il 15 aprile del 452 – dunque qualche anno prima dell'incoronazione di Leone I, avvenuta nel 457 – l'imperatore romano d'Occidente Valentiniano III promulga la Nov. 35 indirizzandola al prefetto del pretorio Firmino⁸. La *lex* è rubricata *de episcopali iudicio et de diversis negotiis* e gli argomenti trattati sono di natura assai eterogenea, dal momento che attengono alla materia ecclesiastica (§§ 1-7), alla successione dei coniugi (§§ 8-10), al divorzio (§ 11), alla prescrizione (§§ 12-13) e a questioni processualistiche (§§ 14-20)⁹. In tale sede, rileva analizzare i §§ 8-9¹⁰:

Nov. Val. 35: Imp. Valent(inianus) A. Firmino p(raefecto) p(raetorio) et patricio. [...]. 8. Opportunum duximus occasione legis ea de successione decernere, quae anterioribus constitutis non sunt evidenter expressa. Itaque si vir sine liberis uxore superstite moriatur, sponsalium, quae mulier accepit, obeuntis patri matrive mediam restituat portionem sibi residuam servatura. Si desint personae quas loquimur, ipsi universa proficiant pro pudore percepta, quae non extantibus tam caris religiosisque nominibus imminui non oportet. 9. Similis erit de dote condicio, quam dari praesentis oraculi decernit auctoritas, ut, si nullis interpositis condicionibus viro fuerit contributa (quae lucrativa esse potest), uxoriae mortis eventu patri matrive defunctae maritus acceptae dotis mediam restituat quantitatem. Pars vero feminae tantum dare debebit quantum sponsalibus maritus intulerit, ut dantis et accipientis sit aequa condicio, ne placita futuraque coniunctio uni lucrum, alteri faciat detrimentum. [...]. Dat. XVII kal. Mai. Romae Herculano VC. cons. (15 aprile 452).

Al fine di colmare una lacuna legislativa – sul punto, si afferma, le

⁸ Firmino rivestì la carica di prefetto del pretorio dell'Italia e dell'Africa dal 449 al 452. Su tale figura, v. J.R. MARTINDALE, v. *Firminus* (2), in *The Prosopography of the Later Roman Empire. II, A.D. 395-527*, Cambridge 1980, 471.

⁹ Sul punto, v. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle* cit., 39, secondo cui l'eterogeneità degli argomenti si giustificerebbe in base all'impellenza di trattare certi temi da parte del legislatore, che così facendo risparmiava tempo e fatica.

¹⁰ Sui due paragrafi qui presi in considerazione, v. in generale e brevemente anche F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania 1999, 260-261 e 270, nonché quanto ho già avuto modo di dire in E. PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 104-107 e 127-128.

leggi precedenti non si esprimono ‘*evidenter*’ – il legislatore dispone in materia successoria. I §§ 8 e 9 sono speculari tra loro: nel primo si prende in considerazione l’ipotesi di morte del marito, nel secondo quella di morte della moglie. La soluzione offerta, tuttavia, è la medesima. Si afferma, infatti, che qualora il marito sia deceduto senza aver avuto figli (*‘sine liberis’*), la vedova sarà tenuta a dividere metà della donazione nuziale con i genitori del defunto consorte, se – ovviamente – ancora in vita (*‘obeuntis patri matrive mediam restituat portionem sibi residuam servatura’*). Nel caso in cui essi siano già venuti a mancare, ella potrà tenere l’intero importo, ricevuto *‘pro pudore’*¹¹.

‘Similis erit de dote condicio’: al padre e alla madre della *de cuius* il marito superstite dovrà restituire la metà dei beni dotali, ovviamente qualora non siano intercorsi appositi patti (*‘nullis interpositis condicionibus’*). Il paragrafo si conclude imponendo che l’apporto muliebre sia almeno pari a quello della donazione nuziale, al fine di stabilire tra le parti un *‘aequa condicio’*¹². Nello stesso senso si esprime l’*Interpretatio*, che tuttavia omette tale ultima prescrizione relativa al rapporto quantitativo tra i due apporti¹³.

¹¹ Un’espressione simile ricorre anche in CTh. 9.42.1 pr. (a. 321) (riportata con variazioni in C. 5.16.24 pr.-1) (*‘Et donatio maritalis ante tempus criminis ac reatus conlata in uxorem, quia pudicitiae praemio cessit, observanda est...’*). Alcuni autori, pertanto, hanno attribuito alla donazione nuziale il valore di *pretium pudicitiae*: così, ad esempio, L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891, 299-300; G. SCHERILLO, *Studi sulla donazione* cit., 70-78 (= *Scritti giuridici. II.1* cit., 47-55). *Contra* L. ANNÉ, *Les rites des fiançailles* cit., 383-384, nt. 1; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El matrimonio de la mujer casada en el derecho civil. I. La tradición romanística*, Barcelona 1982, 156 nt. 69 (per lui si tratterebbe di un’espressione generalizzata adoperata per designare la donazione nuziale). Sul punto, v., da ultimo, P. FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, 169, nt. 11, che non attribuisce alcuna rilevanza a tali locuzioni, dal momento che non ritiene neppure che CTh. 9.42.1 pr. possa avere a oggetto una donazione nuziale.

¹² Circa il significato di questa previsione, in particolare per quanto riguarda il contesto storico-economico, v. quanto ho già ampiamente detto in E. PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 106-107 e 127-128.

¹³ Cfr. *Interpr.* a Nov. Val. 35: [...]. *De successione quoque hoc specialiter cre-didit inserendum, ut, si vir uxore viva moriatur et filios non habeat, sed aut patrem aut matrem dimittat, de sponsalicia donatione, quam fecit, medietatem sibi uxor vindicet, medietatem patri aut matri defuncti mariti, qui superstes eorum fuerit, sine difficultate restituat. Quod etiamsi uxori talis casus evenerit, de dote, quam ab uxore maritus accepit, simili ratione, id est medietatem, parentibus aut si unus eorum su-*

Si noti che la legge valentiniana pone come presupposto applicativo l'assenza di prole del consorte defunto: esplicitamente nel caso di morte del marito, implicitamente in quello di morte della moglie. Se ne deduce dunque che, qualora vi fossero dei figli, la disciplina da seguire rimaneva quella precedentemente in vigore. Così, nel caso in cui premorisse la donna, detratte le dovute *retentiones*¹⁴, la dote *adventicia* rimaneva presso il marito¹⁵, mentre quella *profecticia* andava restituita a colui che l'aveva costituita¹⁶. Di contro, per quanto riguarda l'ipotesi di morte del marito, sembra corretto affermare che alla donna (o al suo *pater familias*) spettasse l'intera donazione nuziale¹⁷.

3. Scioglimento del matrimonio per morte della donna nel LSR

Prima di prendere in considerazione lo specifico regime leonino, si esamini, più in generale, la disciplina della destinazione dei lucri nuziali così come viene esposta nel LSR, che invero ne tratta in più paragrafi¹⁸. Per quel che concerne l'ipotesi di morte della donna, le disposizioni da

perstes fuerit se noverit redditurum. Quod si nec parentes superstites fuerint nec filii, persona coniugis, quae alteri supervixit, et dotem et donationem sibi iure perpetuo vindicabit, ita ut faciendi de eis quidquid voluerit habeat liberam potestatem. [...].

¹⁴ Le *retentiones* che potevano applicarsi in caso di morte della moglie erano quelle *propter impensas*, *propter res amotas* e *propter res donatas*. Risultavano inapplicabili, infatti, le *retentiones propter liberos* e le *retentiones propter mores*, dal momento che le prime potevano operare solamente in caso di divorzio intervenuto per colpa della donna o del suo *pater familias*, e le seconde punivano i cattivi *mores* della moglie e riguardavano lo scioglimento di matrimonio a causa di divorzio intervenuto per sua colpa: cfr. rispettivamente Epit. Ulp. 6.10 e 12.

¹⁵ Cfr. CTh. 3.13.3 (a. 422), riportata anche in C. 5.18.11 e, in parte, in C. 5.19.1.

¹⁶ Cfr. Epit. Ulp. 6.4; FV. 108, ma anche Nov. Th. 14.8 (a. 439), riportata anche in C. 6.61.1.

¹⁷ Sul punto, v. il sintetico, ma esauriente, quadro di P. VOICI, *Il diritto ereditario* cit., 48-50 (= ID., *Studi. II* cit., 231-234). Rinvio anche a quanto ho già detto in E. PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 97 ss., per quel che attiene alla devoluzione della donazione nuziale in ipotesi di morte del marito.

¹⁸ Sul tema, v. in specie la trattazione di W. SELB, *Zur Bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuches*, München 1964, 109-118, che a seguire verrà richiamata in più punti. Alcuni accenni anche in G.L. FALCHI, *Matrimonio «cum scriptis» e «sine scriptis» nel Libro Siro-Romano di diritto*, in *SDHI*, 61, 1995, 879 ss.

prendere in considerazione sono i §§ 27, 87a (9) e 115 (6-9)¹⁹. Mentre i primi due espongono la legislazione di Leone I, l'ultimo paragrafo fa riferimento al regime precedente, attribuito a Teodosio II²⁰.

Procedendo in ordine cronologico, iniziamo dunque con il § 115 (6-9):

§ 115 (6-9) (R II 44a = V 46a = D 46a = M = P 38 = Ar 44 = Arm 46-48 [49?] [47-49 (50?) = Georg 47-51a)²¹:

¹⁹ La numerazione dei paragrafi è quella adottata da Walter Selb e Hubert Kaufhold nella loro recente opera di edizione, traduzione e commento del LSR, pubblicata nel 2002 a Vienna e suddivisa in tre volumi: W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. I. Einleitung; II. Texte und Übersetzungen; III. Kommentar*. Le lacune dell'edizione di riferimento precedente del LSR, quella di K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem Fünften Jahrhundert*, Leipzig 1880 (rist. anast. Aalen 1961), hanno sfortunatamente condotto ad alcuni errori interpretativi. Il contributo di G.L. FALCHI, *Matrimonio «cum scriptis»* cit., ad esempio, sembra aver risentito della mancanza di un'edizione che fornisse un'organizzazione sistematica dei frammenti: egli difetta di attribuire le differenti normative presenti nel LSR ai vari imperatori e giustifica l'antinomia tra le fonti del Libro siro-romano che attribuiscono metà della donazione alla vedova e quelle che, invece, le riconoscono un lucro nuziale intero facendo riferimento al doppio regime proporzionale tra lucri nuziali allora vigente in Occidente e in Oriente (in specie, 886-887).

²⁰ Cfr. § 115 (1):

نقطة من ممتلكات الزوجين لزوجهم وحدهم ولا يورثها أولادهم

Trad.: Die früheren Gesetze aber, die dem siegreichen und gepriesenen Kaiser Leon voraufgehen, die Kaiser Theodosios wegen der Mitgiftsurkunden (φερνί) der Frauen erließ, wie sind sie? (W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. II* cit., 169). Circa la giustapposizione della normativa leonina a quella teodosiana, cfr. K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 266, secondo i quali sarebbero state presentate assieme a causa della «Gedankenlosigkeit des Compilators». Similmente L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht* cit., 248 nt. 1, pensa al «Mangel an Umsicht beruhender Umstand». J. PARTSCH, *Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche*, in *ZRG*, 30, 1909, 380-381, invece, considera il riferimento come un recupero ellenistico della normativa teodosiana. *Contra* W. SELB, *Zur Bedeutung* cit., 106-108 e, successivamente, W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 84.

²¹ Trad.: (6) Wenn aber durch den Tod der Frau, während sie keine Kinder hat, ihre Verbindung aufgelöst wird, behält der Mann ihre Mitgift und ihre Eheschenkung im Namen ihrer Kinder. (7) Wenn aber eine Frau stirbt, die Kinder hatte, und sie vor ihr gestorben sind, und die Frau nach ihnen stirbt, behält ihr Gatte die ganze Eheschenkung, und der Mann, dem bis zu drei Kinder gestorben sind,

visione, in tal caso, non è affatto chiaro: a meno che non si tratti dei figli della sola donna nati da un precedente matrimonio, non si può escludere un errore del copista laddove si riporta “*لا أولاد لها*... *صلى*” (“non ci sono dei figli”), anziché “*صلى* ... *أولاد لها*” (“ci sono dei figli”), così come riportato nel tardo manoscritto P²³. In tal caso, il regime si avvicinerrebbe, di fatto, a quello della *dos adventicia*, benché non sia sicuro che la particolare espressione adoperata non possa piuttosto implicare un divieto di alienazione dei beni dotali da parte del padre, come quello previsto da Onorio in CTh. 3.13.3 (a. 422)²⁴.

Il fatto che l'ipotesi presa in considerazione dal § 115 (6) sia quella di una coppia con figli, poi, sembra trovare indirettamente riscontro in quanto esposto nei passi successivi, dove si prende invece in considerazione l'ipotesi in cui non vi sia della prole. Qui, invero, si pone una distinzione tra il caso in cui l'uomo e la donna abbiano avuto dei figli, ma questi siano già deceduti, e il caso in cui la coppia non abbia mai procreato. Nel primo caso, al marito spetterà una quota pari a 1/6 dei beni dotali per ogni figlio predefunto, sino a un massimo di tre (quindi potrà percepire al massimo e nel più sventurato dei casi la metà dell'importo dotale). Di contro, nella seconda ipotesi, sarà necessario andare a considerare per quanto tempo si è protratta l'unione coniugale: se il matrimonio è durato per tre anni, l'uomo avrà diritto a 1/4 della dote²⁵; se si è prolungato da cinque a sette anni, la quota aumenterà a 1/3, spettando la restante parte al padre di lei (se ancora in vita) o a chi sarà stata destinata per mezzo di testamento dalla donna; infine, in presenza di un'unione superiore o pari a dodici anni²⁶, al

invece sostenuto da F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura* cit., 29 (= ID., *Scritti. I* cit., 142).

²³ P 38 (6), infatti, inizia con «*لا أولاد لها*... *صلى*»; trad.: Und wenn durch den Tod der Frau, während Kinder sind. (W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. II* cit., 169). Vero è che il manoscritto P, tuttavia, risale al 1239: v., in specie, W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. I* cit., 123-125.

²⁴ Nello stesso senso, v. P. VOCI, *Il diritto ereditario* cit., 54 (= ID., *Studi. II* cit., 238). Differente, invece il regime del § 27 (1), su cui v. più nel dettaglio *infra* 548.

²⁵ Anche se non esplicitato, si potrebbe pensare che i restanti 3/4 vadano al padre della donna, così come avviene nei casi menzionati a seguire: in tal senso anche G.L. FALCHI, *Matrimonio «cum scriptis»* cit., 879.

²⁶ È evidente che gli intervalli temporali non sono precisi e, probabilmente,

marito giungerà la metà dei beni dotali, con la devoluzione dell'altra metà, anche in tal caso, al padre della defunta o all'erede testamentario²⁷.

In merito all'individuazione della costituzione – *rectius* costituzioni – di Teodosio II di cui parla il § 115 si è ampiamente discusso in dottrina. Superata l'opinione di chi dubitava della paternità delle stesse disposizioni dell'imperatore²⁸, tra l'altro, si è ipotizzata o l'esistenza di una costituzione andata perduta²⁹ o, più di recente, l'individuazione della legge teodosiana con Nov. Th. 12 (a. 439), parzialmente lacunosa³⁰. Dal momento che, come già accennato, nel testo del LSR, al § 115 (1), si parla esplicitamente di «*سنة*», “leggi” (al plurale), sembra possibile ritenere che il quadro offerto dal § 115 sia il sunto di più *constitutiones* dell'Imperatore. Così, mentre il § 115 (2-4) tratta del ripudio e invero potrebbe direttamente ricollegarsi a Nov. Th. 12,

vanno diversamente intesi. In tal senso, v. K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 266, i quali propongono la seguente periodizzazione: da tre a quattro anni, da cinque a undici anni e più di dodici anni.

²⁷ Si tratta di una disciplina neppure lontanamente equiparabile, per presupposti di applicazione e contenuto, a quella delle *retentiones*: l'unico punto di contatto è quello delle *sextae* delle *retentiones propter filios*. Così, invece, P.P. ZANZUCCHI, *Il divieto delle azioni famose e la “reverentia” tra coniugi in diritto romano. Parte seconda. L'esclusione delle azioni famose diverse dall’“actio furti” e le altre applicazioni dell’obbligo di “reverentia” tra coniugi*, in *RISG*, 47.1-2, 1910, 41 (esistente anche come estratto autonomo con la medesima impaginazione: Torino 1910). Nel senso qui indicato, v. anche già K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 265-266; W. SELB, *Zur Bedeutung* cit., 109-116 e poi W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 243-244.

²⁸ Così K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 266, seguiti da L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht* cit., 249 e S. SOLAZZI, *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello 1889, 315.

²⁹ Così P.P. ZANZUCCHI, *Il divieto* cit., 41-42, che ipotizza l'esistenza di una *lex* teodosiana databile tra il 439 e il 450, e P. VOCI, *Il diritto ereditario* cit., 53-56 (= *Studi. II* cit., 237-239), che la ritiene in ogni caso antecedente al 439. Similmente anche F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura* cit., 28-29 (= *Id.*, *Scritti. I* cit., 141-142).

³⁰ In tal senso, v. W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 239 ss., che si soffermano anche ad analizzare le precedenti differenti posizioni assunte in dottrina, come ad esempio quella di J. PARTSCH, *rec.* di E. SACHAU, *Syrische Rechtsbücher. I. Leges Constantini Theodosii Leonis aus der römischen Handschrift*, in *ZRG*, 28, 1907, 426 e 437-438 nt. 4 (che pensa all'interpolata C. 5.17.8 [a. 449]).

Il passo incomincia trattando della situazione più risalente, per poi passare a ricordare le disposizioni di diritto vigente. Così, nel § 27 (1) si afferma che, in base a quando stabilito «*ܡܘܨܪܐ ܨܘܚܘܬܐ*» (“nella legge precedente”), nel caso in cui una donna fosse morta lasciando in vita dei figli, il marito doveva considerarsi “*ܡܘܨܪܐ*” (“padrone”) della sua dote. Ciò non concorda esattamente con quanto visto nel § 115 (6), ove si precisa, come già detto, che il marito detiene i beni dotali “in nome dei figli”: il regime, probabilmente, è ancora antecedente a quello di Teodosio³³.

In seguito, una costituzione dell'imperatore Leone («*ܨܘܚܘܬܐ ܕܥܘܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܡܘܨܪܐ*», “secondo invece l'ordine che ha dato il lodato e beato Leone imperatore”)³⁴ ha previsto che, qualora sia ancora in vita il padre della donna, l'apporto dotale debba essere diviso, in parti uguali, tra lui e il marito (§ 27 [2]). Nel caso in cui, invece, il padre della donna, divenuta successivamente *sui iuris*³⁵, sia già deceduto – e dall'unione siano nati dei figli –, tutti i beni dotali vengono ereditati

³³ Sul significato da attribuire al concetto di “legge precedente”, v. ampiamente W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 83-85, secondo i quali – correttamente – si potrebbe trattare non tanto di una singola costituzione, quanto più genericamente di una situazione normativa, in ogni caso precedente a quella descritta dal § 115 (6) per la mancata limitazione inerente ai *bona materna*. La distinzione tra *dos profecticia* e *adventicia*, nonché il regime delle *retentiones*, sembrano qui essere venuti del tutto meno: sul punto, v. anche K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 201.

³⁴ Circa l'individuazione della costituzione di Leone, in dottrina si sono avanzate differenti ipotesi. Secondo K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 201, non è condivisibile l'ipotesi di Rudorff (citato senza riferimento bibliografico), secondo cui si trattava di una *lex* facente parte del titolo – a suo avviso lacunoso – C. 5.18. Ad avviso di A.S. SCARCELLA, *Il regime pattizio* cit., 369-371 e EAD., *La legislazione di Leone. I* cit., 109-110 nt. 127, invece, la previsione di Leone – parla di una sola legge riferendosi però al contenuto di L 29, L 92 e L 123 – avrebbe fatto parte di C. 5.14.9 (a. 468) o, perlomeno, sarebbe stata emanata a breve distanza di tempo da quest'ultima (*contra* F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura* cit., 63-64 [= ID., *Scritti. I* cit., 168-169], per il quale Leone proprio con C. 5.14.9 avrebbe abbandonato la disposizione del LSR). Come già ricordato, secondo W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., in specie 85-86, si tratterebbe della trasposizione orientale di Nov. Val. 35.8-9.

³⁵ È interessante notare come nel § 27 (3) si espliciti che la donna, alla morte del padre, sia divenuta *sui iuris*. Si potrebbe dunque pensare che nel precedente § 27 (2) il padre fosse ancora detentore della *patria potestas*: come detto *supra* nt. 33, si conferma dunque lo stravolgimento del regime della *dos profecticia*.

4. *Scioglimento del matrimonio per morte del marito nel LSR*

Per quel che concerne l'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale per morte del marito, sono tre i paragrafi del LSR da prendere in considerazione, il § 87a (8), il § 108 e il § 115 (5). Iniziamo ancora una volta con il § 115 (5), contenente delle disposizioni di Teodosio II:

§ 115 (5) (R II 44a = V 46a = D 46a = M = P 38 = Ar 44 = Arm 46-48 [49?] [47-49 (50?)]) = Georg 47-51a)⁴⁰:

ⲛⲓⲃⲉⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ : ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ
 : ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ : ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ
 . ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ

In questo paragrafo alla donna superstite vengono *tout court* riconosciuti sia la dote che la donazione nuziale, tanto in presenza di figli quanto in loro assenza, come esplicitamente precisato (« ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ »).

Passiamo ora a considerare il § 87a, contenente disposizioni promulgate da Leone I e di cui abbiamo già visto la parte successiva inerente al caso di morte della donna:

§ 87a (8) (L, Framm. New York e 92 = R III 93 = R II 51 = V 50 = D 50 = M = R I 31 = P 40, 41a = Ar 51 = Arm 44, 45, 50 [?] [45, 46, 50 (?)]) = Georg 45, 46 = N II 13 = O 186 = BH «Canoni degli imperatori» = IT 29/11 e 12; cfr. IT 6/12)⁴¹:

ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ
 . ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ ⲛⲓⲃⲓⲃⲓⲃⲓ

⁴⁰ Trad.: Wenn aber der Mann und die Frau in Liebe sind und durch den Tod des Mannes ihre Verbindung aufgelöst wird, beansprucht die Frau ihre Mitgift und ihre Eheschenkung, sei es daß sie Kinder hat oder daß sie keine Kinder hat. (W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. II* cit., 169). Per un commento del § 115, v. sempre W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 238-245.

⁴¹ Trad. (L): Wenn aber durch den Tod des Mannes die Frau und die Verbindung der beiden voneinander gelöst wird, soll die Frau ihre ganze Mitgift bekommen und die ganze Eheschenkung, die ihr Gatte ihr gebracht hat. (W. SELB-H. KAUFHOLD, 113). Trad. L 92: [...] *Si vero per mortem viri solvatur uxor et utriusque communitio invicem, feret uxor omnem φερνήν suam et omnem suam et omnem suam δωρεάν quam obtulit ei maritus suus.* [...]. (FERRINI, 782).

B: 1. $\kappa\kappa\iota\alpha\varsigma \dots \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha$]:

$\kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha : \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha$
 $\kappa\kappa\iota\alpha\varsigma \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha$

Si afferma che, al decesso del marito, la donna ha il diritto di ricevere la sua dote e la donazione nuziale, interamente. La disciplina è chiara e semplice, e concorda con quella di Teodosio II vista nel § 115 (5). Per tale ragione, penso che il passo non sia stato necessariamente corrotto laddove fa riferimento alla « $\kappa\kappa\iota\alpha\varsigma \kappa\alpha\iota\alpha\upsilon\tau\alpha$ » “intera donazione” e non alla sua metà, e pertanto non ritengo di dover seguire la versione B (R II, V, D, P, R I) – come suggerito da alcuni – e farlo concordare con il successivo § 108, nonché con la previsione di Valentiniano III⁴².

Per l'appunto, di differente contenuto risulta essere quanto previsto dal ben più esteso § 108, unico paragrafo contenente delle previsioni normative non riconducibili a una specifica cancelleria imperiale:

§ 108 (L 123 = R III 124 = R II 91 = D 88 = M = R I 43 = Ar 90 = Arm 90 = Georg 91 = BH 88 = IT 18/8)⁴³:

⁴² In tal senso, invece, v. in specie già K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch* cit., 265 e nt. 1 e W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 178-179, che inizialmente ho ritenuto di seguire in E. PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 100 e nt. 14.

⁴³ Trad.: (1) Wenn ein Mann eine Frau heimführt und der Mann stirbt, während keine Kinder da sind, soll die Frau ihre Mitgift und die Hälfte ihrer Eheschwendung bekommen. (2) Wenn sie aber lange Zeit mit ihrem Gatten zusammen war und die Gewänder ihrer Mitgift abgenutzt sind, soll sie deren Preis ($\tau\mu\eta$) bekommen, wieviel sie wert waren in ihrem Neuzustand. Aufgrund der Lumpen, die von ihnen übrigbleiben, weiß auch ein Handwerker, wieviel sie wert waren. Und wenn keine Lumpen (mehr) vorhanden sind – wenn die Gewänder aus dem betreffenden Dorf sind oder aus einem anderen Ort –, sind sie in der Mitgiftsurkunde ($\phi\epsilon\rho\nu\eta$) der Frau aufgeschrieben und (es ist auch geschrieben,) woher die Gewänder sind; und der Preis ($\tau\mu\eta$) der Gewänder einer jeden Stadt oder eines jeden Dorfes ist bekannt, und dieser Preis ($\tau\mu\eta$) ist den Kaufleuten bekannt. (3) Und wenn es Schmuck aus Gold ist oder es Geräte aus Silber sind, ist ihr Preis ($\tau\mu\eta$) bekannt. (4) Und wenn es Grundstücke sind, sind sie bekannt. (5) Wenn es aber Sklaven oder Sklavinnen sind und sie (noch) am Leben sind, bekommt die Frau (sie) in Person. Wenn sie aber verkauft wurden, bekommt sie ihren Preis ($\tau\mu\eta$). Wenn sie aber sterben, erleidet die Frau den Nachteil. Wenn aber die Sklaven oder Sklavinnen, die in die Mitgift gegeben wurden, Kinder haben, bekommt die Hälfte die Frau und die (andere) Hälfte die Erben ihres Gatten. (6) So aber auf diese Weise soll es auch für die Frau sein, wenn eine Herde Schafe, Ziegen, Lasttiere, Rinder, weibliche Lasttiere oder weibliche Reittiere gebracht hat. Wenn sie (noch) am Leben sind, bekommt die Frau (die Tiere) selbst und die Hälfte

ziale (§ 108 [1]). Non si specifica a chi debba andare l'altra metà: si potrebbe ipotizzarne la devoluzione, in parallelo a quanto previsto dal § 27 nel caso di morte della moglie, secondo quanto liberamente disposto dall'uomo per via testamentaria, o anche, in accordo con quanto previsto da Valentiniano III, ai genitori del defunto. A seguire, si detta una puntuale disciplina finalizzata a far conseguire alla vedova il valore iniziale dei beni conferiti in dote⁴⁴. Viene stilato, infatti, un elenco di quelli che potevano essere i singoli apporti dotali, interessante anche per comprendere il tipo di società cui era destinato il LSR: «*כִּסוּת*» (“vestiti”) (§ 108 [2]), «*כֶּסֶף וְכֶסֶף אֶרֶז*» o «*כֶּסֶף וְכֶסֶף אֶרֶז*» (“gioielli in oro” o “vasellame, suppellettili in argento”) (§ 108 [3]), «*אֶרֶז*» (“appezzamenti di terra”) (§ 108 [4]), «*אֶרֶז*» o «*אֶרֶז*» (“schiavi” o “schiave”) (§ 108 [5]), animali di vario genere come pecore, capre, buoi etc. (§ 108 [6]) e «*אֶרֶז*» (“alveari”) (§ 108 [7]). I frutti dei beni dotali – i figli degli schiavi o delle bestie – vengono assegnati per metà alla donna⁴⁵.

⁴⁴ Concordo con W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch. III* cit., 230, nel considerare le seguenti indicazioni come «die Übersetzung des Grundprinzips durch die Juristen, wonach – soweit nicht die Mitgiftsurkunde ausdrücklich Regelungen trifft – die Modalitäten der Rückerstattung der Billigkeit zu folgen haben». Non ci troviamo in ogni caso innanzi all'ipotesi di una *dos aestimata*, come invece inizialmente ipotizzato da W. SELB, *Zur Bedeutung* cit., 191-192 e nt. 103.

⁴⁵ La disciplina dei frutti dotali è differente da quella a noi nota: cfr., ad esempio, D. 23.3.7 pr.-1 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 24.3.6 (Paul. 7 *ad Sab.*); Nov. Val. 14.1-2 (a. 444); C. 5.12.20 (a. 294) e C. 5.13.1.9b (a. 530). In tutte queste fonti, infatti, si afferma che i frutti o gli incrementi di valore della dote debbano spettare agli eredi del marito o al suo *pater familias*. Più intricata, invece, la disciplina della divisione dei frutti dell'ultimo anno dotale, con il discusso D. 24.3.7.1 (Ulp. 31 *ad Sab.*): sul punto, in specie e con ulteriori rinvii alla letteratura, cfr. L.V. PETRAŹYCKI, *Die Fruchtvertheilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten. Vom Standpunkt des positiven Rechtes und der Gesetzgebung. Drei civilrechtliche Abhandlungen*, Berlin 1892, 1-84, e, più sinteticamente, P. BONFANTE, *La divisione dei frutti dotali allo scioglimento del matrimonio nel diritto romano e nel diritto civile*, in *RISG*, 20, 1896, 338-357 (come estratto autonomo: Torino 1896; il contributo è presente, con emendazioni e osservazioni, anche in *Scritti giuridici vari. I. Famiglia e successione*, Torino 1916, 72-100), nonché ID., *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Milano 1963, rist. corretta della I edizione a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ, 485-492. In argomento anche la tesi dottorale di M. WEILER, *Die Teilung der Dotalfrüchte bei der Auflösung der Ehe*, Saarbrücken 1896.

5. *La disciplina del LSR a confronto con quella di Valentiniano III: quale dialogo tra Occidente e Oriente?*

Alla luce di quanto esaminato, la disciplina del LSR risulta senz'altro complessa. Due tabelle sinottiche (v. § 6), che mettono in luce la destinazione dell'apporto del coniuge predefunto, possono aiutare a comprendere le differenze tra le varie disposizioni attribuite a Teodosio II, Leone I, e tra queste e quella di Valentiniano III.

Il quadro che ne emerge è il seguente. I regimi dei tre imperatori divergono sotto molteplici aspetti, tanto da non potersi – in alcun modo – ricondurre a una disciplina unitaria. Ciò detto, se tra Nov. Val. 35.8-9 e il regime descritto nel LSR e attribuito a Leone I vi sono dei punti di contatto, a ben vedere, l'“ossatura” della *constitutio* di Valentiniano III è presente già nella disciplina di Teodosio II (nell'ipotesi di morte della moglie e qualora il matrimonio fosse durato più di dodici anni). Il precetto fondamentale (divisione dei beni a metà tra i genitori del defunto e il coniuge superstite), nonché il suo presupposto cardine (l'assenza di prole), infatti, sono elementi che, dalla legislazione di Teodosio II si riversano direttamente in quella di Valentiniano III e, in seguito, in quella di Leone I, per trovare differenti regolamentazioni di dettaglio.

In sostanza, e a differenza di quanto precedentemente sostenuto, non mi sembra dunque potersi ipotizzare una derivazione della legge orientale da quella occidentale, quanto, al più, che la *constitutio* di Valentiniano III sia stata ispirata da quella di Teodosio II, che – in ogni caso – non venne direttamente recepita.

Pur in via del tutto ipotetica, si potrebbe dunque supporre che la costituzione di Teodosio II, di cui offre testimonianza il LSR e che non ci è pervenuta, facesse parte di quel gruppo di *'leges aliae'* emanate dall'imperatore orientale nell'intervallo di tempo compreso tra la promulgazione del Codice teodosiano e il 447 e successivamente inviate a Valentiniano III. Quest'ultimo, dal canto suo, nell'eterogenea Nov. Val. 35, faceva difatti riferimento a delle *'antiora constituta'* a cui intendeva apportare dei chiarimenti (*'Opportunum duximus occasione legis ea de successione discernere, quae anterioribus constitutis non sunt evidenter expressa'*). Che poi, in realtà, la sua normazione si sia discostata da quella dell'ormai defunto imperatore orientale è un'altra questione.

6. *Tabella sinottica di comparazione*

Nov. Val. 35.8-9 (e regime precedente ancora vigente con riguardo al caso in cui vi fossero figli)

	No figli	Figli
Morte marito	½ donazione alla moglie ½ donazione ai genitori Se sono morti, alla moglie	Intera donazione alla moglie
Morte moglie	½ dote al marito ½ dote ai genitori Se sono morti, al marito (?)	Dote <i>adventicia</i> al marito Dote <i>profecticia</i> al padre

LSR – Disciplina di Teodosio II

Morte marito

§ 115 (5) R II 44a = V 46a = D 46a = M = P 38 = Ar 44 = Arm 46-48 [49?] [47-49 (50?)] = Georg 47-51a
No figli = Figli
Intera donazione alla moglie

Morte moglie

§ 115 (6-9)	
R II 44a = V 46a = D 46a = M = P 38 = Ar 44 = Arm 46-48 [49?] [47-49 (50?)] = Georg 47-51a	
No figli	Figli
Figli premorti (max. 3): 1/6 dote al marito per ogni figlio	Intera dote al marito in nome dei figli
Matrimonio = 3 anni: 1/4 dote al marito	
Matrimonio 5-7 anni: 1/3 dote al marito 2/3 dote al padre Se è morto, a chi vuole	
Matrimonio \geq 12 anni: 1/2 dote al marito 1/2 dote al padre Se è morto, a chi vuole	

LSR – Disciplina di Leone I

Morte marito

§ 87a (8)	§ 108 (?)	
L, Framm. New York e 92 = R III 93 = R II 51 = V 50 = D 50 = M = R I 31 = P 40, 41a = Ar 51 = Arm 44, 45, 50 [?] [45, 46, 50 (?)] = Georg 45, 46 = N II 13 = O 186 = BH «Canoni degli imperatori» = IT 29/11 e 12; cfr. IT 6/12	L 123 = R III 124 = R II 91 = D 88 = M = R I 43 = Ar 90 = Arm 90 = Georg 91 = BH 88 = IT 18/8	
No figli = Figli	No figli	Figli
Intera donazione alla moglie	1/2 donazione alla moglie 1/2 donazione ?	---

Morte moglie

§ 27		§ 87a (9)	
L 29 = R III 29 = R II 72 = D 70 = M = R I 58b = P 57d = Ar 71 = Arm 72 = Georg 73 = IT 23/29		L, Framm. New York e 92 = R III 93 = R II 51 = V 50 = D 50 = M = R I 31 = P 40, 41a = Ar 51 = Arm 44, 45, 50 [?] [45, 46, 50 (?)] = Georg 45, 46 = N II 13 = O 186 = BH «Canoni degli imperatori» = IT 29/11 e 12; cfr. IT 6/12	
No figli	Figli	No figli	Figli
½ dote al marito ½ dote a chi vuole	½ dote al marito ½ dote al padre (<i>patria potestas</i>) Se è morto, al ma- rito (in nome dei figli)	½ dote al marito ½ dote al padre Se è morto, a chi vuole	½ dote al marito ½ dote al padre Se è morto, ai figli

SINTESI

In più occasioni, nella letteratura romanistica, si è evidenziata la somiglianza tra una *lex* di Valentiniano III (in particolare Nov. Val. 35.8-9) e una costituzione di Leone I – andata perduta e di cui offre testimonianza il Libro siro-romano di diritto – in materia di destinazione dei lucri nuziali. Secondo alcuni autori, la disposizione leonina riprenderebbe direttamente la normativa di Valentiniano III e ciò rivestirebbe fondamentale importanza per la storia dei rapporti giuridici tra *pars Orientis* e *pars Occidentis*, rappresentando – qualora ciò fosse vero – l'unico esempio di una costituzione occidentale recepita in Oriente dopo la promulgazione del Codice Teodosiano. In questo intervento ci si pone dunque l'obiettivo di analizzare le varie disposizioni attribuite a Teodosio II e a Leone I nel LSR, e tra queste e quella di Valentiniano III, compiendo un'esegesi dei passi di lingua siriana. Il quadro che ne emerge è variegato e complesso: i regimi dei tre imperatori divergono sotto

molteplici aspetti, tanto da non potersi in alcun modo ricondurre a una disciplina unitaria. Ciò detto, se tra Nov. Val. 35.8-9 e il regime descritto nel LSR e attribuito a Leone I vi sono dei punti di contatto, a ben vedere, l'“ossatura” della *constitutio* di Valentiniano III è presente già nella disciplina di Teodosio II (nell'ipotesi di morte della moglie e qualora il matrimonio fosse durato più di dodici anni). In sostanza, e a differenza di quanto precedentemente sostenuto, non sembra dunque potersi ipotizzare una derivazione della legge orientale da quella occidentale, quanto, al più, che la *constitutio* di Valentiniano III sia stata ispirata da quella di Teodosio II, che – in ogni caso – non venne direttamente recepita.

PAROLE CHIAVE

Libro siro-romano di diritto – Valentiniano III – Leone I – Teodosio II – Dote – Donazione nuziale.

ABSTRACT

The similarity between a *lex* of Valentinian III (in particular Nov. Val. 35.8-9) and a constitution of Leo I – which has been lost and is documented in the Syro-Roman lawbook – regarding the destination of the nuptial gains has been pointed out on several occasions in Romanist literature. According to some authors, the provision of Leo would directly take up the legislation of Valentinian III and this would be of fundamental importance for the history of the legal relations between *pars Orientis* and *pars Occidentis*, representing – if this is true – the only example of a Western constitution transposed in the East after the promulgation of the Theodosian Code. The aim of this paper is therefore to analyse the various provisions attributed to Theodosius II and to Leo I in the SRL, and between them and those of Valentinian III, conducting an exegesis of the Syriac language passages. The picture that emerges is varied and complex: the regimes of the three emperors diverge in numerous respects, making it difficult in any way to trace them back to a unified discipline. If between Nov. Val. 35.8-9 and the regime described in the SRL and attributed to Leo I there are points of contact, on closer inspection, the ‘framework’ of Valentinian III’s *constitutio* is already present in Theodosius II’s discipline (in the hypothesis of the wife’s death and if the marriage had lasted more

than twelve years). Therefore, in contrast to what has been argued in the past, it does not seem possible to hypothesise a derivation of Eastern law from Western law, but rather that Valentinian III's *constitutio* was inspired by the one of Theodosius II, which – in any case – was not directly transposed.

KEYWORDS

Syro-Roman Lawbook – Valentinian III – Leo I – Theodosius II – Dowry – Nuptial Donation.

Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV^e-V^e s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.it